



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Schema decreto armonizzazione previdenziale - Richiesta di audizione



Riportiamo il testo della richiesta di audizione inviata, dal SIULP unitamente agli altri sindacati del cartello, al Presidente Commissione V della Camera dei Deputati (Bilancio, tesoro e programmazione) On. Francesco BOCCIA e al Presidente Commissione XI della Camera dei Deputati (Lavoro pubblico e privato) On. Cesare DAMIANO.

"OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento ai sensi dell'art. 24, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 22 dicembre 2011, n. 214, per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al pensionamento del personale comparto difesa- sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico nonché di categorie di personale iscritte presso l'INPS, l'ex-Enpals e l'ex-Inpdap - RICHIESTA DI AUDIZIONE.

Le scriventi OO.SS., che rappresentano circa l'80% degli operatori della Polizia di Stato, sono venute a conoscenza che le Commissioni V e XI della Camera dei Deputati, da Voi presiedute, a breve discuteranno dello schema di decreto in oggetto.

E' evidente che si tratta di un provvedimento che tocca molto da vicino – tra gli altri - il personale della Polizia di Stato, oltre ad avere fortissime e negative ricadute sulla tenuta dell'efficienza del sistema sicurezza per effetto dell'innalzamento dell'età, aggravata anche dal turn over.

Pertanto, le scriventi OO.SS. per tutelare al meglio gli interessi della categoria professionale che rappresentano
CHIEDONO

di voler calendarizzare un'audizione, al fine di evidenziare le necessità e le specificità degli operatori del Comparto Sicurezza.

In attesa di cortese e sollecito riscontro, si porgono distinti saluti."

FLASH nr. 19 – 2013

- Schema decreto armonizzazione previdenziale - Richiesta di audizione
- Decreto ministeriale concernente il "regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato"
- Modalità e criteri attuativi e di attribuzione degli incarichi dirigenziali mediante l'istituto della reggenza.
- Controversie in materia di dipendenza da causa di servizio – provvedimenti amministrativi negativi nei confronti del personale in servizio – competenza giurisdizionale. relazione sullo stato del contenzioso
- Convenzione tra il Ministero dell'Interno e la società Ferrovienord s.p.a ..
- Scorrimento graduatorie: interessante sentenza al riguardo dello scorrimento delle graduatorie relative a precedenti concorsi banditi per il comparto sicurezza
- Il contrassegno invalidi non autorizza alla sosta nei luoghi dove il veicolo reca intralcio o pericolo per la circolazione



Decreto ministeriale concernente il "regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato"

Di seguito riportiamo il testo della lettera inviata al Direttore Centrale per le Risorse Umane Prefetto Aiello

"Signor Prefetto,

facendo seguito a precedenti note relative all'oggetto, si segnala preventivamente una problematica che potrebbe emergere nel corso dell'espletamento delle procedure concorsuali relative al regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.

Come noto, infatti, secondo quanto previsto dal decreto-legge 28 dicembre 2012 n.227, l'Amministrazione, entro l'anno 2013, emanerà un regolamento che consenta di definire le modalità di accesso con procedure e modalità concorsuali semplificate alla qualifica di vice sovrintendente per la copertura delle vacanze dei posti dal 2004 al 2012.

La problematica riguarda alcuni colleghi che nel corso dei vari anni successivi al 2004, hanno conseguito la qualifica di vice sovrintendente per merito straordinario che, secondo il Siulp, mantengono il diritto di partecipare alle procedure concorsuali relative alle singole annualità precedenti a quella in cui hanno avuto la promozione per merito straordinario.

Costoro, se dichiarati vincitori di concorso, potranno anticipare la decorrenza giuridica nella qualifica, la progressione di carriera nel ruolo, ovvero maturare i requisiti richiesti per la partecipazione a concorsi per l'accesso ad altro ruolo della Polizia di Stato.

Premesso ciò si chiede, pertanto, di condividere ed accogliere preventivamente la richiesta del Siulp e recepirla nelle forme e modalità previste e possibili.

Certo dell'accoglimento della richiesta, ed in attesa di cortese e formale riscontro, Le invio sentimenti di rinnovata stima."



Offerta formativa della Link Campus University per il personale della Polizia di Stato iscritto al SIULP, in servizio ed in congedo e ai loro familiari.

I corsi di Laurea triennale sono i seguenti:

- Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-36 & L-16)
- Economia Aziendale Internazionale (L-18)
- Comunicazione e DAMS (L-3 & L-20)

e gli analoghi percorsi di Laurea Magistrale:

Studi Strategici e Scienze Diplomatiche LM-52 & LM-62 Scienze della Politica

- Giurisprudenza
- Tecnologie e linguaggi della Comunicazione LM-59
- Gestione Aziendale LM-77

ulteriori informazioni sul sito www.siulp.it

Modalità e criteri attuativi e di attribuzione degli incarichi dirigenziali mediante l'istituto della reggenza.

Con circolare 557/RS/01/78/5173 Roma, 21 marzo 2013 Il Dipartimento della P.S., in risposta alla nota della Segreteria Nazionale del Siulp del 16 ottobre scorso, ha fornito osservazioni in ordine alle modalità ed ai criteri attuativi e di attribuzione degli incarichi dirigenziali conferiti attraverso l'istituto della reggenza

Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato che la preposizione di funzionari ad uffici dirigenziali nella posizione di reggenza, si pone quale momento necessitato per l'Amministrazione della pubblica sicurezza in ragione della carenza di personale che, in maniera fisiologica, viene a prodursi nel corso dell'anno nelle qualifiche dirigenziali; il particolare sistema di ripianamento di dette carenze, infatti, necessariamente opera tramite le promozioni da conferire a decorrere del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui le vacanze si determinano (artt. 7 e 9 del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334).

Ad ogni scrutinio di promozione, quindi, è possibile ripianare le vacanze di organico determinatesi al 31 dicembre dell'anno precedente cui lo scrutinio si riferisce, rimanendo però inalterata l'esigenza di copertura di posti di funzione dirigenziale a causa delle vacanze che si determinano dal 1° gennaio al 31 dicembre successivo, secondo un ciclo sostanzialmente senza termine.

Di fronte a tale stringente quadro, tenuto conto del dato organizzativo funzionale dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza in rapporto alle strategie funzionali, si è sempre cercato di assicurare, nell'impiego delle risorse umane effettivamente a disposizione, priorità alla piena copertura dei posti di funzione dirigenziale previsti nell'ambito delle Questure (uffici che, più di tutti, sono gravati da maggiori oneri operativi in relazione nella gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica sul territorio), mentre si è ritenuto di far ricorso all'istituto della reggenza soprattutto per le esigenze delle cosiddette Specialità della Polizia di Stato.

Sotto un diverso profilo, poi, al fine di avere piena contezza delle modalità gestionali dell'istituto in discussione, deve pure aggiungersi che il dato esperienziale ha indotto a dare una certa stabilizzazione dell'impiego del personale cui viene conferito l'incarico di reggenza, laddove esso divenga punto di riferimento prezioso per l'ufficio cui è preposto.

E stato, inoltre, precisato che l'istituto della reggenza non implica nuove o diverse spese dal punto di vista dei trattamenti economici del personale interessato.

Un ultimo chiarimento concerne l'attribuzione ai dirigenti della Polizia di Stato delle funzioni di consigliere ministeriale aggiunto (i dirigenti superiori) o di vice consigliere ministeriale (i primi dirigenti) presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza: tali posizioni funzionali dirigenziali non realizzano alcuna forma di demansionamento, essendo espressamente previste dall'ordinamento in relazione a specifiche esigenze di studio, ricerca o supporto, senza revisione in peius del trattamento economico a sua volta previsto per i dirigenti preposti alla direzione di uffici.

Controversie in materia di dipendenza da causa di servizio – provvedimenti amministrativi negativi nei confronti del personale in servizio – competenza giurisdizionale. relazione sullo stato del contenzioso

Lo studio legale Associato Guerra avv. Paolo Guerra e avv. Maurizio Mari, della cui preziosa consulenza il Siulp si avvale per la gestione delle questioni previdenziali a beneficio dei propri iscritti, ci ha fatto pervenire una relazione sullo stato del contenzioso pendente e sulle complesse questioni che attengono alla giurisdizione ed alla individuazione del Giudice competente in materia di riconoscimento della causa di servizio e pensione privilegiata.

Ne riassumiamo di seguito il contenuto:

Come è noto, dal gennaio 2001 il provvedimento amministrativo sulla dipendenza da causa di servizio viene emesso nel rispetto del d.P.R. 461/2001 che all'art 12 dispone: "Unicità di accertamento. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio".

Il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa e ogni altro Dicastero delle Forze di Polizia, ritengono che l'accertamento della dipendenza da causa di servizio costituisca, ai sensi del richiamato art. 12 del d.P.R. 461/2001, "atto unico definitivo" anche ai fini pensionistici di privilegio sia in senso positivo che negativo. In buona sostanza, secondo l'Amministrazione, la pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio, costituendo il presupposto di diritti su più versanti, sia ai fini dei benefici lavorativi (come l'equo indennizzo) che ai fini della pensione privilegiata, esplicherebbe gli stessi effetti positivi o negativi su entrambi i benefici.

Dal che la necessità, secondo le suddette Amministrazioni, di impugnare la pronuncia negativa dinanzi al Giudice Amministrativo, pena, altrimenti, la definitività dell'atto anche ai fini pensionistici.

Tale interpretazione non viene condivisa dalla giurisprudenza della Corte dei Conti che ha più volte confermato la propria esclusiva e totale giurisdizione nel riesame (dopo il congedo) dei provvedimenti negativi di dipendenza ai fini pensionistici, anche se emessi ex d.P.R. 461/2001.

Ma nell'unicità dell'accertamento, la pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio ha sicuramente come principale finalità la pensione privilegiata, come ribadito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con decisione di massima n. 5467 del 06.03.2009.

Tale finalità assume una portata assolutamente prevalente rispetto all'equo indennizzo sia per importanza dell'istituto che per rilevanza economica. E sulla base di tale finalità e considerata la previsione dell'art. 12 del d.P.R. 461/2001, i nostri servizi legali hanno dato corso ad alcuni giudizi pilota impugnando dinanzi alla Corte dei Conti provvedimenti negativi di dipendenza da causa di servizio quale presupposto del diritto a pensione anche per il personale in servizio.

Ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. 1092/73, infatti, al personale delle Forze Armate e di Polizia che riporti infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio e ascrivibili ad una delle otto categorie della Tab. A annessa al d.P.R. 915/78, spetta, a domanda, la pensione privilegiata indipendentemente dagli anni di servizio prestati, sicché il

provvedimento amministrativo che riconosca o neghi la dipendenza da causa di servizio costituisce il presupposto più rilevante del diritto stesso.

Sulla esclusiva competenza giurisdizionale della Corte dei Conti finalizzata all'accertamento e alla pronuncia della dipendenza da causa di servizio, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 5467 del 06.03.2009 sembra andare proprio nel senso di un'accentuazione della vis attrattiva della giurisdizione contabile verso tutto ciò che comunque riguardi il rapporto pensionistico.

Secondo la predetta sentenza "deve affermarsi il principio che è devoluta alla Corte dei Conti non solo la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente previdenziale al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto della spettanza del trattamento pensionistico di privilegio".

Ha precisato la Corte Suprema che non ha fondamento la distinzione tra controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata (ritenute attribuite alla Corte dei Conti) e controversie aventi ad oggetto il mero riconoscimento della causa di servizio al fine dell'attribuzione di tale trattamento pensionistico.

In conclusione la Corte di Cassazione ha affermato il principio che è devoluta alla Corte dei Conti non solo la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di accertamento della causa di servizio (da valere, implicitamente, quale presupposto della spettanza del trattamento pensionistico privilegiato).

Considerato il suddetto orientamento della Suprema Corte, si dovrebbe ritenere che l'impugnativa finalizzata al solo accertamento della dipendenza da causa di servizio, rientri sempre nella competenza giurisdizionale della Corte dei Conti indipendentemente dal fatto che l'istante si trovi ancora in servizio o sia cessato dal servizio stesso.

D'altra parte, se è vero che al dipendente, dopo la cessazione dal servizio, è comunque riconosciuto il diritto di agire dinanzi alla Corte dei conti contro il rigetto della pensione privilegiata basato sul decreto negativo di dipendenza emesso durante il servizio, non sarebbe ragionevole negare allo stesso dipendente, nella fase lavorativa, il diritto di agire dinanzi al medesimo Giudice Contabile per l'accertamento e il riconoscimento del negato presupposto della pensione privilegiata - la dipendenza da causa di servizio dell'infermità - assumendo come motivazione ostativa che la competenza della Corte dei Conti è limitata soltanto alle questioni inerenti il sorgere, il modificarsi o l'estinguersi del diritto a pensione in senso stretto, restando preclusa alla Corte dei Conti la cognizione diretta su atti amministrativi adottati in costanza di rapporto d'impiego anche se riguardanti il fondamentale presupposto della pensione "privilegiata".

Significherebbe, in tal modo, negare al personale del Comparto Difesa e Sicurezza la possibilità di far valere la speciale previsione di cui all'art. 67 del T.U. 1092/73 riservata al personale stesso al momento del sorgere del diritto (che è quello del riconoscimento positivo della dipendenza) e il tempestivo diritto di difesa dinanzi al Giudice naturale, costringendolo a congedarsi per poter vantare il diritto stesso

dinanzi alla Corte dei conti. D'altra parte l'impugnativa del provvedimento negativo dinanzi al Giudice Amministrativo non esplicherebbe alcun effetto sostanziale ai fini pensionistici di privilegio.

E' evidente la maggiore effettività della tutela giurisdizionale della Corte dei Conti quale Giudice di merito, con i più ampi poteri istruttori di accertamento giudiziale sulla dipendenza, anche attraverso Consulenze Tecniche d'Ufficio, rispetto a quella del TAR che ha il solo potere di annullamento e non di riforma dell'atto impugnato.

Alcune recenti pronunce delle Sezioni Territoriali della Corte dei Conti hanno però dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte stessa nei giudizi promossi dal personale in servizio, ritenendo il provvedimento amministrativo emesso sulla dipendenza attinente al solo rapporto lavorativo specialmente quando l'atto contenga la contestuale pronuncia sull'equo indennizzo, e ciò nonostante l'unicità d'accertamento stabilita dall'art. 12 del d.P.R. 461/2001.

In buona sostanza, la Corte dei Conti, secondo tali contrarie decisioni, non sarebbe legittimata ad emettere una pronuncia di merito sulla dipendenza da causa di servizio quale presupposto della pensione privilegiata, non essendosi ancora risolto il rapporto di servizio.

Stando così le cose, si è provveduto a proporre dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione un regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 del c.p.c. per ottenere una decisione di massima che confermi la competenza giurisdizionale della Corte dei Conti anche per il personale in servizio delle Forze Armate e di Polizia quando si controverta sulla sola dipendenza da causa di servizio quale presupposto del diritto a pensione privilegiata.

Nel frattempo i giudizi in corso potrebbero essere sospesi in attesa della suddetta pronuncia o se risolti con declinatoria di competenza potrebbero essere appellati dinanzi alle Sezioni Centrali della Corte dei conti.

Con la declinatoria della giurisdizione, la Corte dovrebbe comunque indicare il Giudice competente per le questioni in discussione e la causa potrebbe essere riassunta dinanzi a tale Giudice, ma con i limiti e le finalità del relativo giudizio.

In ogni caso è indiscutibile che, in ipotesi di declinatoria di giurisdizione da parte della Corte dei Conti nei confronti del personale in servizio o di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di attuale interesse del ricorrente, ovvero di conseguente riassunzione del ricorso dinanzi al TAR ritenuto competente e di pronuncia negativa del TAR stesso in ordine all'annullamento dell'atto gravato, non verrebbe mai meno il diritto del personale medesimo, dopo il congedo, a ricorrere alla Corte dei Conti contro l'eventuale diniego della pensione privilegiata fondato sul o sui decreti negativi di dipendenza emessi durante il servizio.

Questo è lo stato attuale del contenzioso in materia.

Tuttavia l'eliminazione delle incertezze rispetto alla individuazione della Giurisdizione richiederebbero un intervento legislativo consistente nella assegnazione alla giurisdizione della Corte dei Conti anche della pronuncia sull'equo indennizzo, in tal modo consentendo al personale interessato di ottenere un'unica decisione dallo stesso Giudice competente anche per l'accertamento del diritto alla pensione privilegiata; ovvero trasferire ogni controversia lavorativa e/o pensionistica al Giudice del Lavoro e della Previdenza essendo ormai stata definitivamente trasferita

all'INPS anche la totale gestione delle pensioni del personale appartenente al comparto Difesa e Sicurezza.

Il Siulp si farà parte diligente perché una iniziativa di questo tipo venga posta all'attenzione del Governo in carica.

GUERRA

Studio Legale Associato

Da oltre due anni lo studio legale GUERRA collabora con il SIULP conseguendo rilevanti risultati in materia di consulenza legale nel campo infortunistico e previdenziale in materia di:

- Causa di servizio e benefici
- Inidoneità al servizio e provvedimenti connessi
- Benefici alle vittime del dovere
- Pensione privilegiata (diretta, indiretta e di reversibilità)
- Assegni accessori su pensioni dirette e di reversibilità

Da oltre sessant'anni lo Studio Guerra, con sede principale in Tolentino (MC) e operativa in diverse città, si occupa esclusivamente di tale materia e per i traguardi ottenuti è considerato un punto di riferimento su tutto il territorio nazionale.

Collaborano con lo Studio Guerra eccellenti medici esperti di settore in grado di assistere l'interessato anche alle visite mediche collegiali in sede amministrativa e giudiziaria.

Per tutte le informazioni consultare il sito www.siulp.it

Convenzione tra il Ministero dell'Interno e la società Ferrovienords.p.a ..

Con circolare 557/RS/01/10/2/5825 del 27 marzo 2013 il Dipartimento della P.S. Ha reso noto che la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato ha rappresentato che la convenzione sottoscritta con FERROVIENORD S.p.A., in considerazione della competenza attuale della stessa sull'infrastruttura ferroviaria, disciplina solo l'attività e la correlata indennità per la "vigilanza scalo".

Tale indennità, che a seguito dell'avvenuto rinnovo potrà essere corrisposta al personale della Polizia Ferroviaria senza soluzione di continuità, è analoga, peraltro, a quella prevista dalla convenzione in vigore con il Gruppo FSI.

Riguardo alle tematiche attinenti al benessere, alla sicurezza ed alla formazione del personale, è stato evidenziato che non sono state apportate modifiche di carattere sostanziale rispetto non solo alla convenzione con il predetto Gruppo, ma anche rispetto alla precedente convenzione con "Ferrovie nord"

Scorrimento graduatorie: interessante sentenza al riguardo dello scorrimento delle graduatorie relative a precedenti concorsi banditi per il comparto sicurezza



Questa settimana proponiamo all'attenzione dei nostri lettori una interessante e recente pronuncia giurisprudenziale che riveste una certa importanza poiché riguarda la questione dello scorrimento delle graduatorie relative a procedure concorsuali per l'accesso a ruoli di personale a status civile del Comparto sicurezza.

Si tratta della sentenza n. 05059/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)

Un gruppo di Dipendenti del Corpo Forestale dello Stato richiedeva l'annullamento del bando di concorso per la nomina di n. 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato approvato con decreto del Capo del medesimo Corpo del 23.11.2001 e pubblicato nella G.U. del 29.11.2011 l'assunzione diretta degli idonei del concorso bandito in data 20 dicembre 2004 tramite lo scorrimento della graduatoria approvata con provvedimento in data 10 novembre 2009, nonché il risarcimento, per equivalente, del danno economico da essi subito per effetto dei provvedimenti impugnati.

La tesi sostenuta dai ricorrenti consisteva nel fatto che in presenza di una graduatoria ancora valida di personale già risultato idoneo in un precedente concorso, ed a fronte di una chiara opzione legislativa e giurisprudenziale nel senso dell'assoluto favor per l'assunzione mediante scorrimento delle graduatorie ancora valide rispetto all'esperimento di lunghe e dispendiose procedure concorsuali, l'illegittimità della decisione di bandire un concorso pubblico per la copertura di 400 posti vacanti nel ruolo dei vice ispettori del Corpo forestale dello Stato sarebbe evidente.

Il Giudice amministrativo ha concluso nel senso dell'infondatezza del gravame nel merito.

Invero, secondo il TAR, il richiamo al principio espresso dall'orientamento giurisprudenziale, secondo cui "in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l'indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti", non è conferente alla fattispecie dedotta in giudizio.

Infatti, l'alternativa tra lo scorrimento di una graduatoria ancora valida ed efficace e l'indizione di un nuovo concorso postula evidentemente "l'omogeneità" tra la procedura selettiva in esito alla quale è stata formata la graduatoria "da scorrere" e la procedura selettiva che potrebbe essere bandita in luogo dello scorrimento.

Viceversa, proprio nel caso in esame, con il bando impugnato è stato indetto un concorso "eterogeneo" rispetto a quello indetto nel 2004, in esito al quale è stata formata la graduatoria nel cui ambito gli odierni ricorrenti sono risultati idonei.

In particolare, con atto del 23 novembre 2011, il Corpo forestale dello Stato ha indetto un "concorso pubblico" per esami per la nomina di quattrocento (400) allievi

vice ispettori, mentre, con atto del 20 dicembre 2004, il Corpo forestale dello Stato ha indetto un "concorso interno" a n. 182 posti, pari al 65% dei posti risultanti disponibili alla data del decreto, per l'accesso alla qualifica di vice ispettore.

Di talché, è evidente "l'eterogeneità" tra le due procedure concorsuali: un "concorso interno" nel 2004 ed un "concorso pubblico" o "esterno" nel 2011.

Sicché la possibilità di scorrere la graduatoria del precedente concorso interno non si può porre in alternativa con l'indizione di un "concorso pubblico" o "esterno", trattandosi di procedure selettive del tutto differenti e rivolte a destinatari in linea di massima diversi, accomunate solo dal fatto che esse, in eguale misura, costituiscono la modalità di provvista nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori.

Il contrassegno invalidi non autorizza alla sosta nei luoghi dove il veicolo reca intralcio o pericolo per la circolazione



Il contrassegno invalidi non autorizza alla sosta nei luoghi dove il veicolo reca intralcio o pericolo per la circolazione, e cioè nei seguenti casi: dove vige il divieto di sosta con rimozione forzata; dove vige il divieto di fermata; in corrispondenza di passo carrabile, attraversamenti pedonali e ciclabili, ponti, dossi, cavalcavia, strettoie, passaggi a livello, gallerie, segnaletica verticale occultandone la vista, aree di fermata bus, corsie di scorrimento dei mezzi di trasporto pubblico; in corrispondenza o in prossimità delle intersezioni; in seconda fila, sui marciapiedi, sulle piste ciclabili, contro il senso di marcia; nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di polizia.

Una recente sentenza della Cassazione sez. VI Civile n. 5588/13 ritiene però prioritaria l'applicazione dell'ordinanza sindacale che vieta la sosta ai veicoli che espongono il contrassegno disabili, anche senza un richiamo specifico alla eccezionale situazione di grave intralcio al traffico. Precisa la Corte, le valutazioni e le scelte del Comune sono ampiamente discrezionali, e non possono essere oggetto di disapplicazione da parte del giudice ordinario.

Ricordiamo che secondo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

■ CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

■ PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

■ PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

■ PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

■ EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società
FINANZIARIA **SIULP**
IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per le distribuzioni di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



EUROCCS[®]
FINANZIAMENTI